Bottoni MPF, 'Diritto al cibo e responsabilità d'impresa' (2023) Special Issue EJPLT, 83-92.
DOI : https://doi.org/10.57230/EJPLT222MPFB

EJPLT
ISSN 2704-8012



Diritto al cibo e responsabilità d'impresa

Right to food and corporate responsibility

MARIA PAOLA FRANCESCA BOTTONI
Ph.D. Student in Scienze Giuridiche e Sociali, Università di Camerino

Abstract

Il lavoro approfondisce le problematiche legate all'effettività ed alla tutela del diritto al cibo. Dopo aver passato in rassegna le Carte Costituzionali che riconoscono esplicitamente il diritto al cibo, il lavoro realizza un'analisi del Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali del 1966 di cui lo Stato Italiano è firmatario. Ricostruita la dimensione del diritto al cibo nella dimensione domestica, anche alla luce della recente Legge Costituzionale del 2022, l'attenzione si sposta sulle ricadute sistematiche che le nuove previsioni costituzionali potranno avere sugli assetti organizzativi delle imprese italiane e sulle loro responsabilità.

The work delves into the issues related to the effectiveness and protection of the right to food. After reviewing the Constitutional Charters that explicitly recognise the right to food, the work carries out an analysis of the 1966 International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights to which the Italian State is a signatory. Having reconstructed the dimension of the right to food in the domestic dimension, also in the light of the recent Constitutional Law of 2022, the focus shifts to the systematic repercussions that the new constitutional provisions may have on the organisational structures of Italian companies and their responsibilities.

© The author(s) 2023, published by Suor Orsola Benincasa Università Editrice. This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Keywords: cibo; alimentazione; diritto al cibo; responsabilità d'impresa.

Summary: Introduzione. – 1. Cibo ed alimentazione: quale diritto? Breve excursus nel sistema delle fonti. – 2. Tra passato e presente: ragioni d'indagine. – 3. Diritto al cibo e responsabilità d'impresa: quale relazione? Conseguenze sistematiche della recente Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n.1

Introduzione

Il cibo [1] è un impegno calendarizzato nell'agenda politica planetaria [2]. Definire questo impegno significa individuare preliminarmente il significato da attribuire alle quattro lettere che compongono una delle parole più abusate nel linguaggio odierno. Nel presente lavoro, il cibo non è *slow*, né *fast*, non è *healthy*, né *junk*, esso è spogliato da ogni aggettivazione che spesso lo accompagna ed è considerato unicamente come componente capillare dell'essere umano[3]. In questo significato, il cibo è oggetto di una complessa serie di attività ed interazioni interconnesse, note come "sistemi alimentari"[4] e la sua complessità non risparmia il mondo giuridico, all'interno del quale il cibo presenta almeno due questioni complesse che potremmo, per esigenze di sintesi e senza voler banalizzare, esprimere nell'endiadi "effettività e tutela"[5].

La peculiare relazione cibo-uomo, l'interdipendenza tra la disponibilità di cibo ed il godimento di qualunque altro diritto fondamentale, spinge la dottrina ad abdicare i tentativi classificatori, sulla considerazione che la complessità rende vano, se non impossibile, un preciso inquadramento[6].

---

[1] A. Ciervo, *Il diritto al cibo. Presupposti normativi e precedenti costituzionali di un nuovo diritto fondamentale*, in *Parole-chiave*, 2017, II, 55; L. Costato, *Diritto al cibo*, in *Digesto civ.*, 2018; S. Pitto, *Diritto al cibo*, in *Digesto pubbl.*, 2021; G. Cavaggion, *Sul diritto all'alimentazione come diritto (anche) culturale*, in *Alimentare i diritti culturali*, a cura di G. Boggero e J. Luther , Roma, 2018, 47 ss.; M. Fiorillo, S. Silverio, *Cibo, cultura, diritto*, Modena, 2017; G. Filoramo, *A tavola con le religioni*, in *Quaderni eccl.*, 2014, I, 18 ss.; V. Pacillo, *Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione*, in *Quaderni eccl.*, 2014, I, 3 ss; G. Zagrebelsky, *Due concetti costituzionali: sovranità alimentare e olismo*, in AA.VV., *Carlo Petrini: la coscienza del gusto*, Pollenzo, 2014.

[2] Sconfiggere la fame è il secondo dei diciassette obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Consultabile al sito: https://www.un.org/sustainabledevelopment/. Orientare l'attuale Sistema alimentare dell'Unione Europea verso un modello sostenibile è uno degli obiettivi anche del Green New Deal, v. Comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM2019). Consultabile al sito: https://eur-lex.europa.eu.

[3] Per un forbito lessico sull'attuale cultura alimentare: A. Segrè, Il cibo, Bologna, 2015.

[4] Sulla definizione di sistema alimentare e più precisamente di sistema alimentare sostenibile, v. FAO, Sustainable Food Systems: Concept and Framework, Roma, 2018. Consultabile al sito: https://www.fao.org.

[5] L'attuale dibattito dottrinale segnala una triade di aspetti critici. Il primo aspetto riguarderebbe la difficoltà di incardinare il diritto al cibo nelle tradizionali categorie giuridiche, un secondo elemento di criticità riguarderebbe la considerazione del cibo come mera merce di scambio ed un ulteriore aspetto di complessità riguarderebbe la natura multifunzionale e poliedrica del cibo che rende difficile una reductio ad unum, S. Pitto, op. cit, 3. In argomento anche G. Formici, Regolamentare il cibo "incommestibile": identità culturale, sicurezza alimentare e food divide in Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD di Milano, 22.04.2022, Milano, 2022, 279 ss.

[6] In questo senso: A. Ligustro, *Diritto al cibo e sovranità alimentare nella prospettiva dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, in *Dir. pubbl. comp. eu, Fascicolo Speciale*, 2019, 393; M. Bottiglieri, *Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, costituzionale e locale di un diritto fondamentale ``nuovo''*, in *Polis Working Papers online*, n. 222/2015, pp. 210-232; L. Costato, *cit.,* 2018.

Variamente fotografato come diritto sociale[7], diritto di terza generazione[8] e *basic right*[9], il diritto al cibo è formalizzato nelle culture giuridiche[10] che hanno preso parte al «processo di costituzionalizzazione universale»[11] iniziato agli albori del nuovo millennio[12].Tra le Costituzioni[13] che prevedono a vario titolo forme di tutela del diritto al cibo e all'alimentazione, si annovera la carta costituzionale dello Stato del Brasile.

La Costituzione brasiliana prevede un diritto alla corretta alimentazione e contestualmente mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori urbani e rurali, mediante la predisposizione di un fondo *ad hoc* e di programmi supplementari di alimentazione e assistenza sanitaria[14].

Nella stessa direzione si colloca la Repubblica del Niger, che riconosce il diritto alla vita, alla salute, all'integrità fisica e morale, all'accesso al cibo sano e sufficiente. Prende parte al processo di costituzionalizzazione anche lo Stato plurinazionale della Bolivia[15], che nel riconoscere ad ogni persona il diritto all'acqua e al cibo, diametralmente prevede l'obbligo statale di garantire la sicurezza alimentare, attraverso cibo sano, adeguato e sufficiente per tutta la popolazione.

Previsioni in materia di cibo ed alimentazione sono contenute anche nella Costituzione cubana, la quale riconosce il diritto a godere di un ambiente sano ed equilibrato, sancisce l'impegno dello Stato a proteggere l'ambiente e le risorse naturali del paese e dichiara esistente uno stretto legame tra Stato e sviluppo sostenibile della società e dell'economia, allo scopo di garantire il benessere e la sicurezza delle generazioni presenti e future.

La Costituzione cubana inoltre riconosce il diritto di tutte le persone un'alimentazione sana ed adeguata e l'impegno dello Stato a creare le

---

[7] A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in *Enc. giur.*, IX, Roma, 1989. Si colloca in questa direzione anche la pronuncia della C. Cost. 11.01.2010, n. 10, consultabile al sito: https://www.cortecostituzionale.it

[8] U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, 2011; M. R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012.

[9] C. MC. CRUDDEN, *Common law of human rights?: Transnational judicial conversations on constitutional rights*, in *Oxford journal of legal studies*, 2000, I, 499-532. V. infra, nt. 29.

[10] Per un'analisi critica sull'utilizzo non sempre puntuale della locuzione "cultura giuridica" in luogo di "esperienza giuridica", E. BUONO, *La solidarietà intergenerazionale come common core del costituzionalismo ambientale*, in *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD di Milano*, 22.04.2022, Milano, 2022, 111 ss.

[11] S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, 10ª ed., Bari, 2012, 125 ss.

[12] Nel computo delle Costituzioni che contengono riferimenti al diritto al cibo, la dottrina segnala un trend in crescita, cfr. O. DE SCHUTTER, *The Domestic Implementation of the Right to Food in Latin America and the Carribbean*, 06.09.2012, par. 2. Consultabile al sito: http://www.srfood.org

[13] L'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è oggi il principale portavoce delle politiche alimentari nel mondo. Dal 1945, data della sua costituzione, la FAO è impegnata nella lotta alla fame ed alla malnutrizione e nella sfida globale per la sicurezza alimentare. La FAO segnala che il "diritto al cibo" è stato inserito nelle Costituzioni di ventidue Paesi.

[14] Nel marzo 2023 la Banca nazionale del Brasile per lo sviluppo economico e sociale (BNDES) ha approvato la raccolta di 129,5 milioni di dollari con il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) delle Nazioni Unite per il progetto "Seminare resilienza climatica nelle comunità rurali del nord-est". Il progetto si prefigge lo scopo di trasformare i sistemi di produzione degli agricoltori, rendendoli in grado di aumentare la loro produzione, nonostante le sfide poste dai cambiamenti climatici in corso. Il progetto sulla resilienza climatica mira, inoltre, a stabilizzare i redditi dei lavoratori così da incoraggiare le giovani generazioni a rimanere nelle aree rurali.

[15] M. CARDUCCI, *La Costituzione come "ecosistema" nel "nuevo constitucionalismo" delle Ande*, in *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, a cura di S. BAGNI, Bologna, 2013, 11 ss.

condizioni necessarie a rafforzare la sicurezza alimentare dell'intera popolazione.

Nelle diverse esperienze giuridiche sopra menzionate, la centralità del cibo e dell'alimentazione nelle vicende umane ha suggerito l'intervento costituzionale. La molteplicità di aspetti connessi al cibo, quali, la gestione delle scorte alimentari (Brasile), le politiche di sicurezza del mercato alimentare (Bolivia e Cuba), ne confermano il carattere multidimensionale e la difficoltà di *reductio ad unum*.

1. Cibo ed alimentazione: quale diritto? Breve excursus nel sistema delle fonti

Al doveroso processo di costituzionalizzazione del diritto al cibo [16], pur avendone avuto recente occasione[17], è mancata la Repubblica italiana[18]. La statuizione di un autentico diritto al cibo nel documento costituzionale avrebbe avuto un valore più che simbolico ed avrebbe prodotto conseguenze idonee ad avviare un cambiamento ontologico [19]. Nei documenti costituzionali infatti affondano gli assiomi dei sistemi giuridici contemporanei ed è al loro interno che si collocano interessi e valori che una società riconosce come rilevanti e che un ordinamento giuridico si impegna a tutelare.

Tuttavia, la mancata previsione del diritto al cibo nella Costituzione italiana non autorizza a concludere per la sua inesistenza nel nostro ordinamento. La complessità del sistema italo – europeo delle fonti giuridiche [20] fa veicolare all'interno del sistema domestico una serie di obblighi internazionali pattizi.

Negli accordi pattizi ovvero nelle fonti internazionali, il riferimento al diritto al cibo è talvolta esplicito e diretto[21], talaltra implicito ed indiretto[22].

---

[16] Sulla natura non dirimente di un intervento costituzionale sul diritto al cibo, M. BOTTIGLIERI, F. PIZZOLATO, *Diritto al cibo: politiche, non riforme costituzionali*, in *Quaderni per il dialogo e la pace - Nutrire il pianeta: per un paradigma di sviluppo inclusivo e sostenibile*, 2015, I, 43. Sulla necessità di un cambiamento culturale preordinato all'intervento giuridico, A. SEGRÈ, *cit.*, 58.

[17] Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 "Modifiche all'art. 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente", GU Serie Generale n. 44 del 22.02.2022.

[18] Invero deve segnalarsi che un tentativo di costituzionalizzazione è stato compiuto nel maggio 2015 ad iniziativa della XVII legislatura con la proposta di modifica dell'art. 32 Cost., in materia di tutela della salute e della sicurezza alimentare e di diritto alle cure e all'accesso al cibo da parte degli indigenti. La proposta di riforma è consultabile al sito: www.camera.it

[19] In argomento: A. PORCIELLO, *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, Roma, 2022, 157 ss; L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra*, in *Teoria politica. Nuova serie Annali*, 2020, X, 39-57.

[20] P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4ª ed., II – Fonti ed interpretazione, Napoli, 2020.

[21] L'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani contiene un riferimento diretto al diritto al cibo, nella parte in cui prevede che ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione.

[22] In molti documenti internazionali, il riferimento all'alimentazione non è esplicito ed è rilevato dalla giurisprudenza delle corti internazionali, nell'ambito di altri diritti, quali il diritto alla vita (art. 2 della Convenzione Europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) ed art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (Patto ONU II) adottato dall'Assemblea generale dell'Onu il 16 dicembre 1966) ovvero il diritto alla salute (art. 16 della Carta africana dei diritti degli uomini e dei popoli, adottata dall'Unione Africana il 28 giugno 1981).

Nell'ambito degli accordi pattizi che fanno espresso riferimento al diritto al cibo, si è scelto di esaminare il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali[23] del 1966, per le ragioni che seguono.

Il Patto impegna almeno 167 paesi, incluso lo Stato italiano, ad operare, individualmente o mediante cooperazione internazionale, la piena attuazione dei diritti nel Patto stesso riconosciuti.

Con la ratifica del Patto, gli Stati parti si impegnano a riconoscere il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato, che include l'alimentazione (art. 11, comma 1).

Non solo, il Patto prevede che gli Stati parti riconoscano il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà della fame e per l'effetto, si impegnino ad adottare misure e programmi concreti, utili a migliorare i metodi di produzione, conservazione e distribuzione delle derrate alimentari (art. 11, comma 2, lett. a).

Libertà dalla fame ed adeguata alimentazione sono le componenti ancillari di ciò che il diritto al cibo è nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e di conseguenza, nella Costituzione italiana, che gli obblighi del primo riconosce e ratifica.

L'espressione "libertà dalla fame" si riferisce alla condizione dell'individuo di essere libero dal rischio di non disporre di cibo sufficiente e nutriente, necessario per vivere in buono stato di salute.

L'alimentazione si definisce adeguata se e quando essa è disponibile, stabile, accessibile e sostenibile[24].

La componente della disponibilità fa riferimento alla possibilità di uso di generi alimentari, in quantità e qualità idonee a soddisfare il quotidiano fabbisogno individuale, la componente della stabilità indica la possibilità di beneficiare di cibo in modo continuativo, mentre l'accessibilità si riferisce alla garanzia di accesso materiale ed economico ai generi alimentari[25].

La componente della sostenibilità indica la necessità di costruire una durevole filiera alimentare, per il soddisfacimento delle esigenze delle generazioni presenti e di quelle future[26].

Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali dispone l'accesso al cibo adeguato in termini di diritto soggettivo[27] e ne garantisce l'effettività nella parte in cui prevede che «gli Stati parti si impegnino ad operare, sia individualmente, sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale,

---

[23] Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è stato adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed è entrato in vigore in Italia nel 1978 con la Legge 25 ottobre 1977, n. 881. Un'altra analisi del diritto al cibo specificamente nell'ambito del Patto è svolta da L. MOLA, *Il diritto a un'alimentazione adeguata nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite*, in *Alimentare i diritti culturali*, a cura di G. BOGGERO, J. LUTHER , Torino, 2018, 193 ss.

[24] Il paradigma di adeguatezza è contenuto nel General Comment n.12 del Comitato sui diritti economici sociali e culturali presso le Nazioni Unite, c.d. "Substantive issues arising in the implementation of the international covenant on economic, social and cultural rights''.

[25] S. PITTO, op.cit., 8

[26] L'argomento è trattato da G. CORDINI, *Il diritto al cibo, le generazioni future e il mercato*, in *Dir. pubbl. comp. eu.*, 2019, 145-162.

[27] Non v'è alcun tentativo, né pretesa, né idoneità ad entrare nel dibattito sul diritto soggettivo. Nel testo, prendendo indebitamente a mutuo le parole di M. Graziadei, è «abbandonata l'illusione di poter ricostruire l'ordine dei diritti soggettivi seguendo le vie del ragionamento intorno a premesse giuridiche già date» in favore del discorso pratico, M. GRAZIADEI, *Diritto soggettivo, potere, interesse*, in *Tratt. Sacco*, *Il diritto soggettivo*, Torino, II, 2001, 62.

specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispongono al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto» (art. 2, comma 1).

Assicurare i diritti del Patto è dunque un obbligo assunto dagli Stati Parti, tra i quali la Repubblica italiana.

2. Tra passato e presente: le ragioni dell'indagine

I dati normativi segnalati nel paragrafo precedente, individuati tra le fonti domestiche e quelle internazionali, autorizzano a pensare che il diritto al cibo non sia un illustre sconosciuto nella dimensione giuridica italiana e suggeriscono di tentare un'esegesi per pervenire ad un'attribuzione di significato: il significato che il diritto al cibo possiede nell'ordinamento giuridico italiano.

Per le ragioni dello sforzo è sufficiente interrogare la storia, da sempre colorata di episodi violenti e sanguinosi che si innervano intorno all'argomento "cibo". La necessità di un serio intervento statale sul tema è confermata dal fatto che il cibo, nel significato assunto nel testo, ovvero come componente capillare dell'essere umano, è storicamente punto di ricaduta di dibattiti e conflittualità, spesso poi degenerati in rivolte popolari: dall'assalto al *forno delle grucce* di manzoniana memoria, alle rivolte fermane del 1648 per il poco gradito trasferimento delle riserve granarie a Roma, alla strage del pane nella città di Palermo nel 1944, dove rimasero uccise dozzine di persone che chiedevano al Governo "pane, pace e lavoro". Anche la storia più recente offre una triste conferma delle tensioni che possono originarsi intorno al "cibo". Il rialzo dei beni di prima necessità nel 2011 in Tunisia ha comportato una drammatica ondata di disordini sociali e politici che hanno provocato decine di morti e feriti[28].

Nel 2019 la progressiva diminuzione del prezzo del latte pagato dalle cooperative sarde ha generato un diffuso malcontento nel comparto pastorale isolano e nel 2023, un studio retro-prospettico condotto in Regno Unito[29], dopo lo sciopero del maggio 2022, ipotizza disordini civili per l'interruzione del sistema alimentare britannico nei prossimi 50 anni.

Se maestra di vita e testimone dei tempi, la storia suggerisce che prima dei proclami sociali e pubblicitari e delle strumentalizzazioni politiche esiste un *prius* logico al "Uomo è quel che mangia" ed è "L'Uomo è, se mangia"[30].

---

[28] L'episodio è noto alla cronaca occidentale come "Guerra dei gelsomini". L'infelice espressione, mal tollerata dai protagonisti della rivolta, viene usata per indicare appunto la rivoluzione scoppiata in Tunisia nel dicembre del 2010. L'inizio della rivolta viene simbolicamente fatto coincidere con il gesto di protesta del giovane Mohamed Bouazizi, che il 17 dicembre 2010 si è dato fuoco nella cittadina di Sidi Bouzid per protestare contro le continue vessazioni da parte delle forze locali di polizia, sfociate nel sequestro della sua merce.

[29] A. JONES ed altri, Scoping Potential Routes to UK Civil Unrest via the Food System: Results of a Structured Expert Elicitation in Sustainability, consultabile al sito: Sustainability | An Open Access Journal from MDPI

[30] Parte della dottrina dei sistemi di common law annovera il diritto al cibo nell'ambito dei basic rights, ovvero di quei diritti la cui tutela è necessaria e funzionale al godimento di altri diritti fondamentali. In questa prospettiva, la disponibilità, l'accesso ed il godimento di un cibo adeguato rappresentano le condizioni

Nella considerazione che il cibo è essenziale per la sopravvivenza di ciascuno, questo s'impone con forza come inevitabile ed improrogabile esigenza di tutti gli ordinamenti, dai paesi sottosviluppati ai paesi c.d. sviluppati [31] ; nell'immaginario collettivo pensati come luoghi di progresso e benessere, ma spesso incuranti dell'esigenza di dotarsi di un'efficace politica alimentare.

3. Diritto al cibo e responsabilità d'impresa: quale relazione? Conseguenze sistematiche della recente Legge Costituzionale 11 febbraio 2022 n.1.

Riprendendo le fila del discorso, si è detto che per espressa previsione costituzionale, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Inoltre, la Costituzione italiana annovera non il cibo, ma l'alimentazione nell'elenco di materie di legislazione concorrente (art. 117 Cost.).

La premessa aiuta a comprendere come le previsioni in materia di cibo ed alimentazione penetrino nel nostro ordinamento e diventino effettivi. Il Patto infatti prevede in capo agli Stati firmatari, impegnati nell'attuazione dei diritti nel Patto stesso riconosciuti, l'assunzione di doveri di azione individuale e cooperazione internazionale. A queste previsioni, si aggiunge, a far data dal febbraio 2022, una duplice innovazione, che promette un cambiamento ontologico nel paradigma imprenditoriale italiano. Nel rinnovato quadro costituzionale, l'iniziativa economica privata non può più svolgersi in modo da recare danno alla salute ed all'ambiente.

All'utilità sociale, alla sicurezza[32], alla libertà ed alla dignità umana - che costituivano l'originario nucleo di limiti invalicabili nell'esercizio dell'autonomia privata - si aggiungono l'ambiente e la salute, la cui correlazione con il cibo è indubbia.

---

minime per il godimento di altri diritti, quali la salute, C. Mc Crudden, op. cit., 500. La centralità del cibo nella considerazione giuridica corrisponde, ma non si esaurisce nella soddisfazione del bisogno umano fondamentale del nutrimento. Detto altrimenti, una visione del cibo come mero mezzo di sussistenza è inidonea a descrivere il rapporto cibo - uomo. Per un esame sulla relazione tra cibo e cultura: C. Costantini, *Gastropolis. Semantiche geospaziali e costruzioni giuridiche*, in *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata*, a cura di L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich, Roma, 2020, 9; C. Paciocchi, *Le scelte alimentari come manifestazioni d'identità, nel rapporto con gli ordinamenti giuridici: una riflessione in prospettiva comparata*, in *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata*, a cura di L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich, Roma, 2020, 113; S. Lanni, *Not Just a Bug: Brief Remarks of Legal Anthropology for New Food Choices*, in *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata*, a cura di L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich, Roma, 2020, 73-75. Consultabile online: https://romatrepress.uniroma3.it/libro/cibo-e-diritto-una-prospettiva-comparata-volume-1.

[31] Smentite all'immaginario collettivo arrivano dal recente Global Report on Food Crisis 2023, prodotto dal Food Security Information Network (FSIN). Il report è consultabile al sito: www: fsinplatform.org. Per una fotografia della povertà alimentare in Italia, si segnala: S. Marchetti, L. Secondi, *The Economic Perspective of Food Poverty and (In)security: An Analytical Approach to Measuring and Estimation in Italy*, in *Social Indicators Research*, 2022, 995-1020. Il lavoro analizza la povertà alimentare e l'insicurezza a livello regionale, mostrando un tasso di rischio che oscilla tra il 14,6% dell'Umbria ed il 29,6% dell'Abruzzo. L'indagine non riguarda la povertà assoluta, cioè l'impossibilità di comprare un dato paniere di beni alimentari, ma la povertà relativa, ovvero la condizione di incapacità di spesa sopra una certa soglia.

[32] Con l'inserimento del binomio "salute-ambiente" nei limiti dell'iniziativa economica privata, ci si potrebbe domandare se innova anche il significato di sicurezza e se la si possa o debba riferire alla sicurezza alimentare.

L'ambiente è il luogo in cui gli alimenti vengono prodotti e la salute si lega al cibo in un rapporto di causa ad effetto, nel senso che non può configurarsi uno stato di salute, in caso di mancato accesso ad un cibo sano ed adeguato.

La novella costituzionale risponde all'esigenza di assicurare agli individui le essenziali condizioni di vita, in un sistema giuridico che non rinnega l'attività d'impresa, ma la esige conforme agli standard di sicurezza individuali e collettivi.

Il dato costituzionale, se da un lato ci informa dell'esistenza di obblighi in capo alle pubbliche autorità, dall'altro riferisce l'impossibilità di iniziative economiche private in contrasto con la salute e con l'ambiente. La previsione della salute e dell'ambiente nella norma di più alto rango gerarchico [33] promette di riscrivere il ruolo delle imprese e potrebbe avere significative ricadute in tema di responsabilità, soprattutto per le imprese operanti nel mercato alimentare, in ragione della peculiarità dei servizi e dei prodotti allocati e del loro diretto impatto sulla salute umana.

Il pensiero corre verso le disposizioni dell'art. 2086 c.c. rubricato "Gestione d'impresa". Il 2° comma dell'art. 2086 c.c. dispone: "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"[34].

La clausola generale sull'adeguatezza organizzativa prevista per tutte le imprese a norma del riferito secondo comma dell'art. 2086 c.c., può ritenersi indifferente alla novella costituzionale o necessita di essere letta alla luce della nuova endiadi di limiti che compare all'art. 41 della Costituzione? Interrogativo che potrebbe ritenersi retorico se si ha riguardo alle previsioni europee che obbligano gruppi ed imprese di grandi dimensioni a fornire informazioni non finanziarie, mediante le quali spiegare l'integrazione delle politiche socio-ambientali nell'esercizio dell'impresa[35].

La complessità pratico-teorica del distribuire alle imprese scopi sociali è argomento noto [36], così come il dibattito sulla responsabilità degli amministratori, esposti al rischio di una *vocatio in jus* fondata su violazioni di generici doveri dai contorni fumosi. Eppure che il generico dovere possa mutare, a seguito della riforma costituzionale e per il medio logico dell'azione giudiziale, in uno specifico obbligo di condotta, il cui contenuto è ben delineato

---

[33] R. NATOLI, *Impresa e responsabilità nel prisma del Green Deal europeo*, in *Studi dedicati a Mauro Giusti - Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale*, a cura di M. PASSALACQUA Milano, 2022, 294.

[34] Comma introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

[35] Direttiva 2014/95/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni recepita in Italia dal d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. In argomento: S. FORTUNATO, *L'informazione non-finanziaria nell'impresa socialmente responsabile*, in *Giur. comm.*, 2019, I, 415 ss.

[36] L. PAPI, *Crisi del sistema "volontaristico" e nuove frontiere europee della responsabilità sociale d'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, I, 2019, 109 ss.; C. ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici ed autodisciplina*, in *Giur.comm.*, 2011, I, 170 ss.; M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, I, 26 ss.

nelle fonti internazionali ratificate nella nostra Nazione[37], non è un'ipotesi remota.

La riflessione è suggerita dalla giurisprudenza sul contenzioso climatico (*Climate change litigation*)[38], dove la consapevolezza dell'impatto umano sull'ambiente ha indotto gruppi privati ad avvalersi degli strumenti del processo per ottenere risarcimenti, anche in forma specifica, per il mancato rispetto dell'ambiente.

L'adozione di strumenti offerti dal diritto civile sostanziale e processuale per affrontare la tangibile emergenza climatica ed ottenere pronunce giudiziali idonee a sovvertire le condotte non solo degli organi pubblici, ma anche dei "privati inquinanti" è un schema diffuso in molte giurisdizioni, ivi compresa quella italiana[39].

L'utilizzo del contezioso - si osserva[40] - si inserisce negli schemi della *regulation through litigation*[41], per ovviare all'indifferenza o all'inadeguatezza legislativa innanzi alla questione climatica.

Nelle diverse esperienze giuridiche, nelle diverse ipotesi di contenzioso climatico - al quale in questa sede può solo farsi un generico e rapido rinvio per esigenze di sintesi - si assiste all'adozione dell'istituto della responsabilità civile come tecnica di compensazione assiologica degli interessi[42].

L'istituto della responsabilità civile, sia esso l'illecito aquiliano, sia esso un *tort* statunitense, è strumento di attuazione di politiche economiche e sociali, impiegato per ovviare alle carenze legislative ovvero per emendarne le criticità.

L'istituto potrebbe confermarsi funzionale per la tutela di altri e nuovi interessi connessi al diritto al cibo, soprattutto nell'esperienza domestica, dove da sempre l'istituto della responsabilità civile si mostra propenso a seguire i

---

[37] G. ALPA, *Responsabilità degli amministratori di società e principio di «sostenibilità»*, in *Contratto e impresa, 2021*, III, 721 ss.; M. CIAN, *Sulla gestione sostenibile e i poteri degli amministratori: uno spunto di riflessione*, in *Rivista Orizzonti del diritto commerciale*, 2021, III, 1131; N. CIOCCA, *Sostenibilità dell'attività di impresa e doveri degli amministratori*, in *Sostenibilità, profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane*, a cura di F. MASSA, Torino, 2019, 80 ss.

[38] In materia di contenzioso climatico le pronunce più significative provengono probabilmente dagli Stai Uniti d'America. Sul tema: M. DI GREGORIO ed altri, *Multi-level governance and power in climate change policy networks,* in *Global Environmental*, 2019, vol. 54, 64-77, consultabile online: Multi-level governance and power in climate change policy networks - ScienceDirect ; S.FANKHAUSER, A. AVERCHENKOVA, J. FINNEGAN, *10 years of Climate Change Act*, in *LSE*, 2018, consultabile online: 10-Years-of-the-UK-Climate-Change-Act_Fankhauser-et-al.pdf (lse.ac.uk); L.JONES, C. CHAMPALLE, S.CHESTERMAN, L. CRAMER, T. A. CRANE, *Constraining and enabling factors to using long-term climate information in decision-making*, in *Climate Policy*,2017, 551-572, consultabile online: Constraining and enabling factors to using long-term climate information in decision-making: Climate Policy: Vol 17, No 5 (tandfonline.com); L. RUGGERI, *Legislative Policies and Jurisprudence on Climate Change: New Tools for Removing the Barriers to New Forms of Energy Consumption*, in *Needs and Barriers of Prosumerism in the Energy Transition Era*, a cura di Lucia Ruggeri, 2021, 98-110, consultable al sito: ebooks_9788413773810_978-84-1377-381-0.pdf (unicam.it).

[39] Si allude alla citazione in giudizio nel giugno 2021 dello Stato italiano ad iniziativa della ONG A Sud, attiva in materia di protezione ambientale. Per i documenti di questa ed altre cause di rilievo nazionale ed internazionale, si rinvia a http://climatecasechart.com

[40] W.K. VISCUSI, *Allocating Responsibilities for the Failure of Global Warming Policies*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 2007, 1657.

[41] C.V. GIABARDO, *Climate Change Litigation and Tort Law. Regulation Through Litigation?,* in *Diritto e processo*, 2021, 361 ss.

[42] L. SERAFINELLI, *La responsabilità civile come tecnica di compensazione degli interessi climatici nell'inerzia delle politiche legislative. Un'analisi comparatistica di controversie private per pubblici interessi*, in *Dir. pubbl. comp. eu*, 2023, IV, 2197-2223.

cambiamenti socio-economici, in una logica che ha più a che fare con la protezione della persona, che non con la repressione dell'illecito[43].

Sebbene nel paradigma giuridico contemporaneo, il cibo sia ancora ritenuto mera merce di scambio, non può tacersi la prima delle sue fondamentali funzioni: l'assistenza all'esistenza umana[44]. In ragione delle sue peculiarità, dell'interdipendenza tra il cibo ed il godimento di qualunque altro diritto e a mente delle tensioni che storicamente si innervano intorno ad esso, il cibo rappresenta una questione capitale, la cui tutela, nell'orizzonte intergenerazionale e sostenibile[45] tracciato nelle fonti internazionali, non può più attendere.

[43] S. RODOTÀ, *Modelli e funzioni della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, 595 ss.; C. SALVI, *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, 1988, 1186 ss.

[44] L'espressione "assistenza per l'esistenza" (Daseinvorsorge) è indebitamente mutuata dalla teorica dal pubblicista Ernst Forsthoff, il quale rileva che nella moderna società l'uomo non ha il dominio dei beni essenziali della vita, ma la sua esistenza dipende da chi, quei beni essenziali produce. Il concetto viene trasposto nel diritto privato da G. Haupt. In argomento: G. HAUPT, *Sui rapporti contrattuali di fatto*, Ed. italiana di G. VARANESI, Torino, 2012, 29

[45] Il concetto di sviluppo sostenibile fu coniato nel rapporto Our common future del 1987 dalla World Commission on Environment and Development, presieduta dal Presidente Gro Harlem Brundtland. Nel rapporto si definisce sviluppo sostenibile il «the development that meets the needs of the present without compromising the needs of the future generations». Il più recente e significativo riferimento allo sviluppo sostenibile è notoriamente contenuto nella 2030 Agenda for sustainable development. Sul tema D. PORENA, Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Torino, 2017.